

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

-----

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

001153 14.11.2016

_____	_____
N°	DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

### OGGETTO:

**PRESA D'ATTO DELL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO  
AZIENDALE IN MATERIA DI TEMPI DI VESTIZIONE-SVESTIZIONE (TEMPO  
DIVISA)**

### IL DIRETTORE GENERALE


Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant' Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

#### Richiamati:

- gli artt. 4 e 5 del CCNL 7.4.1999 in materia di contrattazione collettiva integrativa ;
- l'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. in ordine ai controlli in materia di contrattazione integrativa;
- il D.Lgs. 08-04-2003, n. 66 di "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro";

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411  
Presidio Osped. Busto A.: Via A. da Brescia - Tel. (0331) 381.800-699.111  
Presidio Osped. Saronno: P.le Borella 3 - Tel. (02) 9613.1 / Presidio Osped. Gallarate: Via Pastori, 4 - Tel. (0331) 751.111  
Presidio Osped. Angera: Via Bordini, 9 Tel. (0331) 961.111 / Presidio Osped. Somma L.: Via Ospedale, 3 - Tel. (0331) 751.111  
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121



# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Visto l'art. 40 c. 3-sexies del D.Lgs. 165/2001 in base al quale "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma "

Rilevato che con circolare n. 25 del 19.7.2012 il Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto gli schemi di relazione illustrativa e tecnico finanziaria evidenziando che gli atti di contrattazione integrativa rispetto ai quali devono essere esperite le procedure di certificazione di cui all'art. 40-bis del D.Lgs. 165/01, possono appartenere alle tre seguenti tipologie:

- contratti integrativi normativi;
- contratti integrativi economici;
- contratti stralcio su specifiche materie (normativi o economici) che possono essere siglati dalle Delegazioni Trattanti purché nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla Legge e dal contratto collettivo di primo livello;

Dato atto che i confronti avviati con Organizzazioni Sindacali/RSU del Comparto Sanità, si sono conclusi con la sottoscrizione di una "Ipotesi di contratto collettivo integrativo" relativa a "tempi di vestizione-svestizione (tempo divisa)", come da allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato pertanto che la suddetta ipotesi di contratto integrativo rientra nella tipologia dei contratti stralcio sulla specifica materia del tempo di vestizione/svestizione e pertanto occorre avviare le procedure per la sottoscrizione del contratto integrativo aziendale per il personale del Comparto Sanità;

Vista la deliberazione n. 987 del 5.10.2016 con la quale sono stati determinati i fondi contrattuali del Comparto Sanità dell'anno 2016;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile della S.A. Risorse Umane e Relazioni Sindacali, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta proposta registrata al progressivo n. 1318 ed acquisita agli atti della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

della normativa vigente;

## DELIBERA

1° - di prendere atto, per quanto esposto in premessa, dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo aziendale in materia di tempi di vestizione-svestizione (tempo divisa), allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2° - di specificare che l'ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia di tempi di vestizione-svestizione (tempo divisa)", conformemente alla disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 4 del CCNL 7.4.99, non implica direttamente l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, risultando pertanto compatibile con le risorse di cui ai fondi contrattuali deliberati per l'anno 2016 con provvedimento n. 987 del 5.10.2016;

3° - di dare mandato ai competenti uffici di sottoporre il presente atto, corredato da una relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa secondo gli schemi predisposti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di cui alla circolare n. 25 del 19.7.2012 del Ministero dell'economia e delle finanze, al Collegio Sindacale al fine del controllo di cui all'art. 4 del CCNL del Comparto Sanità in data 7.4.99 nonché dell'art. 40 c. 3 sexies del D.Lgs. 165/01, modificato dall'art. 54 del D.Lgs. 150/2009;

4° - di specificare che successivamente all'avvenuto controllo del Collegio Sindacale si procederà alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo che sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 40 bis commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 165/01, modificato dall'art. 55 del D. Lgs. 150/2009, all'ARAN e al CNEL e sarà pubblicato in modo permanente sul sito web dell'Azienda.

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO  
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Giuseppe Brazzoli)

# ASST Valle Olona

## IPOTESI DI ACCORDO IN MATERIA DI TEMPI DI VESTIZIONE – SVESTITIZIONE (TEMPO DIVISA)

Richiamati i contenuti:

- della Direttiva Comunitaria 93/104/CE del 23.11.1993;
- del D.Lgs. 66 dell'8.04.2003;
- del D.Lgs. 81 del 9.04.2008;
- dei Contratti Collettivi Nazionali dell'area del Comparto Sanità;
- degli orientamenti giurisprudenziali in via di consolidamento (v. Sentenze Corte di Cassazione) in base ai quali le attività propedeutiche e successive all'attività lavorativa, quali la vestizione e la svestizione, sono da ricomprendere nell'orario di lavoro retribuito essendo espletate a/su disposizione del datore di lavoro;
- delle note della Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia - ora Direzione Generale Welfare - che suggeriscono alle aziende sanitarie di procedere ad opportuni adeguamenti organizzativi che tengano in considerazione gli orientamenti giurisprudenziali in via di consolidamento;

dato atto che, quando il dipendente ha la possibilità, compatibilmente con le mansioni ricoperte, di scegliere di indossare e svestire la divisa al di fuori dell'ambiente di lavoro, tale operazione non è da considerarsi ai fini del computo orario dell'attività di servizio ma rientra tra gli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa;

considerato che è l'azienda che decide come e dove deve essere rilevata la presenza in servizio del dipendente e che qualora quest'ultimo debba indossare su prescrizione dell'azienda indumenti di lavoro specifici - per ragioni igienico-sanitarie ed al fine di garantire la continuità assistenziale e di prestazione del servizio - il tempo occorrente per la vestizione e svestizione deve rientrare nel regolare orario di servizio;

considerato, inoltre, che per "divisa" deve intendersi:

- giacca/casacca, pantaloni e calzature

### LE PARTI CONCORDANO PRELIMINARMENTE

che le operazioni di vestizione/svestizione (tempo divisa) effettuate dal personale addetto all'assistenza sanitaria cui è fatto obbligo di indossare, all'interno della struttura, la divisa aziendale, rientrano nell'orario di lavoro;

che non rientrano pertanto nell'orario di lavoro le ipotesi in cui il dipendente è tenuto ad indossare soltanto il camice, oppure ha la facoltà di scegliere il tempo e il luogo per indossare la divisa (in tal caso il tempo di vestizione/svestizione rientra tra gli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento della prestazioni lavorativa);

#### ■ PARTE I - decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo

Il tempo divisa è fissato in complessivi 10 minuti per ogni turno di servizio ( 5 minuti in entrata per la vestizione e 5 minuti in uscita per la svestizione) e viene riconosciuto solo ed unicamente ai dipendenti che hanno l'obbligo di indossare la divisa con le seguenti modalità:

**PERSONALE ASSEGNATO ALLE UU.OO. – SERVIZI ATTIVATI SULLE 24 ORE -CHE ARTICOLA IL PROPRIO ORARIO DI LAVORO SU 3 TURNI** (rientra il tale casistica anche il personale che pur operando in servizi aperti sulle 24 ore articola il proprio orario solo su mattino e pomeriggio in quanto esonerato all'effettuazione del turno notturno).

E' previsto il riconoscimento dell'ampliamento della fascia oraria di lavoro.

A titolo esemplificativo:

VECCHIO ORARIO		NUOVO ORARIO	
Mattino	7.00/14:15	Mattino	06.55/14:20
Pomeriggio	14.00/21:15	Pomeriggio	13.5 /21:20
Notte	21.00/07:15	Notte	20.55/07:20

**PERSONALE ASSEGNATO A SERVIZI ATTIVATI SULLE 12 ORE – CHE ARTICOLA IL PROPRIO ORARIO DI LAVORO SU 2 TURNI.**

E' previsto il riconoscimento dell'ampliamento della fascia oraria di lavoro.

A titolo esemplificativo:

VECCHIO ORARIO	NUOVO ORARIO
07.00/14.00	06.55/14:05

#### **PERSONALE ASSEGNATO ALLE SALE OPERATORIE**

Ipotesi 1) se la divisa viene già indossata e tolta all'interno del blocco operatorio, la vestizione/svestizione è effettuata in timbratura (in orario di lavoro e di servizio). Al predetto personale viene riconosciuto il tempo di 5 minuti per la vestizione e di 5 per la svestizione. Tale tempistica rientra nell'orario di lavoro già in atto e pertanto restano invariati gli attuali orari di ingresso/uscita.

Ipotesi 2) se la divisa non viene indossata e tolta all'interno del blocco operatorio, è previsto il riconoscimento dell'ampliamento della fascia oraria di lavoro.

Al predetto personale viene riconosciuto il tempo di 5 minuti per la vestizione e di 5 per la svestizione.

**PERSONALE CHE ARTICOLA IL PROPRIO ORARIO DI GIORNATA O CHE EFFETTUA TURNI CON ORARIO DI GIORNATA** il tempo di 5 minuti per la vestizione e di 5 minuti per la svestizione rientra nell'orario di lavoro determinando una riduzione di pari entità oraria della prestazione lavorativa. Non vengono modificate le attuali fasce orarie lavorative.

Il personale infermieristico con funzioni di coordinamento ha l'obbligo di indossare la divisa; il tempo di vestizione e di svestizione rientra nell'orario di lavoro.

#### **■ PARTE II - pregresso**

Si intende riconoscere al personale dipendente avente l'obbligo di indossare la divisa ~~n.~~ n. 12 giorni lavorativi ~~lavorativi~~ (recuperi compensativi) parametrati all'effettiva presenza in servizio (ex 12 .gg. saranno pertanto riconosciuti a chi ha lavorato ininterrottamente per 5 anni).

Dette giornate dovranno essere usufruite entro il 2021.

Le giornate di recupero non dovranno essere collegate alle ferie estive (1 giugno/30 settembre) e non dovranno generare straordinari e ore aggiuntive.

Come tutte le assenze dal servizio dovranno essere autorizzate preventivamente dal coordinatore/responsabile.

Il recupero potrà essere fruito solo a giornata intera o mezza giornata.

In caso di cessazione dal servizio il dipendente potrà fruire delle giornate di recupero in un'unica soluzione.

L'accordo potrà essere applicato solo al personale in servizio alla data della firma della presente intesa.



La concessione del recupero delle giornate arretrate è subordinata alla sottoscrizione di accordi individuali tra l'amministrazione e il singolo dipendente avente diritto.

**NORME FINALI**

Il presente accordo entrerà in vigore entro 60 gg dalla data di sottoscrizione dell'accordo definitivo previa certificazione del Collegio Sindacale (presumibilmente entro il mese di novembre).

Busto Arsizio, 7 luglio 2016

AZIENDA  
*[Signature]*  
Montelo

OO.SS. / RSU  
CISL FP CAGLI  
Piero Oli  
Vettorelli  
FIALS (Amb. Aut.)  
NURSING UP  
Loro Pionese  
FPEBIL  
UIL FFL

RSU:

Piero Adinolfi  
Solitoce  
Severino  
La Rosa  
Gianni Adinolfi  
RSU  
Piero Adinolfi

1155 14 NOV 2016